





VADEMECUM ELETTORALE



6 aprile 2009

Sulla G.U. del 28 marzo 2009, n. 73, è stata pubblicata la conversione in legge del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3 (legge 25 marzo 2009, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

Il provvedimento si è reso necessario poiché, con l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2002, n. 62, non è più possibile, a legislazione vigente, procedere al contestuale svolgimento delle elezioni amministrative con le elezioni europee.

Infatti l'art. 1, comma 1, lettera e) del D.L. 21 maggio 1994, n. 300, convertito nella legge n. 453/1994, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni del consiglio regionale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, rimanda per gli orari della votazione al T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

L'art. 64-bis del citato T.U., aggiunto tal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 62/2002, rimandava la conclusione delle operazioni di votazione al lunedì dalle 7 alle 15.

Per le elezioni europee non si può prolungare l'orario delle votazioni al lunedì.

Infatti la legge 6 aprile 1977, n. 150 che approva e dà esecuzione all'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, all'art. 9 dispone che l'elezione per l'assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno stato membro; tale data, per tutti gli stati membri deve cadere entro lo stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

Analoga norma transitoria era stata introdotta per le elezioni del 2004, con l'art. 6 della legge n. 90/2004.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Per effetto del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, per l'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, le operazioni di votazione si svolgono: dalle ore 15.00 alle ore 22.00 del sabato e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica.

Ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno di votazione quello della domenica 7 giugno.

Entro il 9 marzo 2009

90° giorno anteriore a quello della votazione:

- I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto, presentano al sindaco del comune di residenza della domanda di iscrizione nella apposita lista aggiunta istituita nello stesso comune. [Art. 2, D.L. 408/1994, convertito nella legge n. 483/1994].
- I cittadini dell'Unione europea già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee, possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, senza dovere presentare una nuova istanza.

Entro il 19 marzo 2009

80° giorno anteriore a quello della votazione:

Gli elettori italiani che per motivi di studio e lavoro, si trovino nel territorio di paesi membri dell'UE, ed i loro familiari, che non sono iscritti nell'elenco degli elettori italiani residenti all'estero, possono esprimere il voto nelle sezioni elettorali istituite presso i consolati d'Italia e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione facendo pervenire, improrogabilmente, al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
[Art. 3. comma 3. D.L. n. 408/1994 e comunicato del Ministero dell'Interno in G.L.

[Art. 3, comma 3, D.L. n. 408/1994 e comunicato del Ministero dell'Interno in G.U. 30.1.2009, n. 24].

Entro il 13 aprile 2009

55° giorno antecedente quello della votazione

 Termine di emanazione del decreto del Ministro dell'Interno con il quale viene determinata la data in cui si svolgeranno le elezioni amministrative tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2002.

[Art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni].

Il decreto viene subito comunicato ai Prefetti in modo che possano predisporre i provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali entro il 45° giorno antecedente quello della votazione.

Giovedì 23 aprile 2009

45° giorno antecedente quello della votazione

- Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori della data per lo svolgimento delle elezioni, e dell'eventuale turno di ballottaggio. [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, e art. 18, primo comma, del testo unico sulle elezioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Pubblicazione del manifesto con l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
 [Art. 1, lettera c), D.L. 3/2009].

Scadenza del termine entro il quale:

- a) debbono essere cancellati dalle liste elettorali i nominativi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- b) debbono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune[art. 32, 1° comma, n. 2, 3 e 4, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].;
- c) debbono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune[art. 41, secondo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].

Venerdì 24 aprile

44° giorno antecedente quello della votazione

Da oggi fino al giorno del voto, qualora pervenga un provvedimento di perdita del diritto elettorale per uno dei motivi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 32 D.P.R. n. 223/1967, il sindaco esclude dal voto l'interessato, notificando apposita comunicazione, e disponendo il ritiro della tessera elettorale. Copia della comunicazione è consegnata al presidente del seggio.

[Art. 32-ter, D.P.R. n. 223/1967].

Entro martedì 28 aprile 2009

40° giorno antecedente quello della votazione

 Entro il 5º giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco devono essere costituiti: - per le elezioni provinciali, l'ufficio elettorale centrale e gli uffici elettorali circoscrizionali;

[Artt. 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio centrale.

[Art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune italiano nel quale risiedono, debbono presentare al comune medesimo una domanda di iscrizione nelle lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il comune. Qualora l'interessato presenta domanda di iscrizione oltre il termine suddetto, trova applicazione l'art. 32-bis del D.P.R. 20.3.1967 n. 223; pertanto, a seguito della domanda prodotta dal cittadino comunitario, esperiti i necessari accertamenti, si potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto.

[Art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197].

Entro domenica 3 maggio 2009

Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione) l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione (domenica 13 aprile 2008).

[Art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].

- L'ufficiale elettorale trasmette **una copia** dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco.

[Art. 33, secondo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].

- La seconda copia dell'elenco viene pubblicata nell'albo pretorio.

[Art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].

- La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune.

[Art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].

Lunedì 4 maggio 2009

34° giorno antecedente quello della votazione

 Termine entro il quale devono pervenire al sindaco del Comune le domande di coloro che non partecipano direttamente con proprie candidature e liste di candidati alla competizione elettorale ma che intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale.

[Art. 1, secondo comma, ed art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Da martedì 5 maggio sino a giovedì 7 maggio 2009

dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

- Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.
- Qualora non fosse ancora avvenuta la comunicazione prefettizia di ammissione delle liste e candidature, occorre provvedere alla delimitazione e assegnazione degli spazi entro 2 giorni dalla comunicazione suddetta (ved. giovedì 14 maggio).
 [Artt. 2, 3, 4 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Entro venerdì 8 maggio 2009

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative. [Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
- Inizio della propaganda elettorale
 [Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
- Inizio del divieto di:
 - svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
 - effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
 - compiere lancio o getto di volantini;
 - utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale).
 - [Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
- Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.
 - [Art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni].

Venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio 2009

30° e 29° giorno antecedente quello della votazione

- Inizio, dal venerdì 8 maggio, (ore 8), alle ore 12.00 di sabato 9 maggio, della presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale presso l'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali.
 - [Art. 14, ultimo comma, ed art. 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Artt. 2 e 4 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
 - [Art. 74, comma 2, 3 e 9, ed art. 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
- Inizio, dal venerdì 8 maggio (ore 8) alle ore 12.00 di sabato 9 maggio, della presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.
 - [Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
 - art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
 - art. 2 e 4 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione, e li rimette, lo stesso giorno di presentazione, alla Commissione elettorale circondariale.

[Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

- art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
 - esame, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature presentate alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale.
 - [Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].;
 - esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

[Artt. 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].;

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione.

[Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Se la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale debbono essere inviate le predette comunicazioni scade entro martedì 18 marzo 2008

[Art. 30, primo comma, lettera b), terzo periodo, ed art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Domenica 10 maggio 2009

28° giorno antecedente quello della votazione

- Conclusione dell'esame, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature presentate alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale.
 - [Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.
 - [Artt. 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro lunedì 11 maggio 2009

Entro il 27° giorno antecedente quello della votazione

- Nuova riunione dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per ascoltare i delegati dei candidati e dei gruppi ricusati e per decidere sulle contestazioni insorte in sede di verifica delle candidature.
 - [Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Immediata comunicazione delle decisioni adottate dall'Ufficio elettorale centrale al Prefetto per la stampa dei manifesti recanti le candidature e delle schede di votazione.
 - [Art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

- Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.
 - [Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.
 - [Art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima, entro il termine di 48 ore assegnato dalla Commissione elettorale circondariale.
 - [Art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.
 - [Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Mercoledì 13 maggio 2009

25° giorno antecedente la data delle elezioni

- Scadenza del termine per l'invio da parte dei consolati ai comuni dell'elenco degli elettori temporaneamente fuori dall'UE per motivi di servizio o missioni internazionali, che hanno presentato la dichiarazione finalizzata all'esercizio del voto all'estero per corrispondenza.
 - [Art. 2, comma 5 D.L. n. 3/2009].
- Nelle successive 24 ore dalla comunicazione al comune, l'Ufficiale elettorale invia al consolato l'attestazione della mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
 - Nei due giorni successivi alla scadenza delle 24 ore, e quindi entro il termine ultimo del 16 maggio, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori ai quali è stata

rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, e lo trasmette alla C.E.Circ. che depenna i medesimi elettori dalle liste delle sezioni in cui sono iscritti e ad apporre le annotazioni sulle medesime liste.

Il provvedimento della C.E. Circ. avviene entro il 20° giorno antecedente la data delle elezioni (lunedì 18 maggio).

[Art. 2, comma 5 D.L. 3/2009].

Venerdì 15 maggio 2009

23° giorno antecedente la data delle elezioni

Gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali che hanno inoltrato la dichiarazione di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla con comunicazione con comunicazione che deve pervenire all'ufficio consolare entro il 23° giorno precedente la data delle elezioni.

L'ufficio consolare entro il giorno successivo – sabato 16 maggio – trasmette la dichiarazione di revoca al comune di residenza del dichiarante.

Da mercoledì 13 a lunedì 18 maggio

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione

- La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:
 - a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;
 - b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
 - c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza.

Il manifesto dev'essere affisso almeno **due giorni** prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza».

[Art. 6, legge 8.3.1989, n. 95].

Entro giovedì 14 maggio

24° giorno precedente la data delle votazioni

 Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle candidature ammesse per le elezioni provinciali ed alle liste ammesse per le elezioni comunali (corrispondente al 24° giorno antecedente quello della votazione) la giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni provinciali e comunali - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni.

[Art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Da domenica 17 maggio sino a giovedì 4 giugno

Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione

 Stampa delle schede di votazione per le elezioni provinciali e per le elezioni comunali a cura dell'Ufficio territoriale del Governo. Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione, e recapito ai Comuni interessati alle elezioni.

[Istruzioni ministeriali].

Lunedì 18 maggio

20° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento.
 [Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006].
- Comunicazione da parte del Presidente della Corte d'Appello ai comuni della propria giurisdizione dell'elenco delle persone nominate presidenti di seggio.
 [Art. 35, comma 4, D.P.R. 361/1957].

Entro sabato 23 maggio 2009

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

- Termine entro il quale dev'essere affisso, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dall'Ufficio elettorale centrale.
 - [Art. 17, primo comma, n. 1, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
- Termine entro il quale dev'essere affisso, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla

carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.

[Art. 31, primo comma, ed art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

- Termine per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alle elezioni europee.
 [Art. 24 del T.U. 361/1957 e art. 8, legge 459/2001].
- Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.
 - [Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
- II sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

[Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].

- Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedite.
- Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano, da parte di persona affette da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

[Art. 1 D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006].

Da sabato 23 maggio

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione

• È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati m un periodo precedente a quello in cui vige il divieto. [Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

Entro giovedì 28 maggio 2009

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

• Invio, alla Commissione elettorale circondariale da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.

[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].

[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340].

Entro sabato 30 maggio 2009

Entro 1'8° giorno antecedente quello della votazione

- Invio, al sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
 - [Art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro martedì 2 giugno 2009

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

- Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione.
 - [Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni]

[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340].

Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che dev'essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 5 giugno).

Da lunedì 1 giugno sino a domenica 7 giugno 2009

Dal 5º giorno antecedente quello della votazione e per tutta la durata delle operazioni di votazione

Gli uffici comunali devono rimanere aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19, per rilasciare le tessere elettorali non recapitate a domicilio degli elettori o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. ⊙ Il giorno di sabato gli uffici comunali rimangono aperti dalle 8 alle 22, e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.

[Art. 9 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].

[Art. 1, lettera q), D.L. 3/2009].

Entro giovedì 4 giugno 2009

Entro il 3º giorno antecedente quello della votazione

- II sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento. [Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
 - [Art. 1, primo comma, lettera e), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione. [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
- Trasmissione al sindaco da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per la consegna ad ogni presidente di seggio dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni provinciali i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio). [Art. 14, quinto comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]. [Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Trasmissione al sindaco da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio).
 - [Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Scadenza del termine per la presentazione alla segreteria comunale degli atti di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.
 Tale designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato, purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.
 [Art. 1, lettera h) D.L. 3/1999].
- Invio ai sindaci da parte delle Prefetture dei pacchi con le schede di votazione e dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni. [Art. 35 TU 361/1957].

Entro venerdì 5 giugno 2009

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

- Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali.
 - [Art 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
- Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione.
 [Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
- Scadenza del termine entro il quale il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati deve:
 - a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
 - b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136].
 - [Art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].

modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].

Venerdì 5 giugno 2009

Giorno antecedente quello della votazione

- Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
 - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
 - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
 - [Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]. [Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
- Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali. [Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con

- [Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].
- Prima dell'insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i) D.L. n. 3/2009):
 - consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
 - consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
 - consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Ore 9.00:

- Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
 [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]. [Art. 1, lettera i) D.L. 3/2009].
- Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni provinciali e le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- (1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non dev'essere utilizzato per autenticare le schede, ma dev'essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.
 - All'atto dell'insediamento del seggio il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione

della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

• Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

[Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.

[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

[Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].

 Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 del giorno stesso.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

Sabato 6 giugno 2009:

dalle ore 15.00 alle ore 22.00 operazioni di votazione

Domenica 7 giugno 2009:

dalle ore 7.00 alle 22.00: operazioni di votazione

Giorni della votazione

• È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

[Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].

• Ore 15 di sabato 6 giugno - Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62].

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

- 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
- 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
- 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

[Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570].

Domenica 7 giugno 2009

 Alle ore 7, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

[Art. 52 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570].

Immediatamente dopo la chiusura della votazione hanno inizio, in tutte le sezioni elettorali, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, le operazioni diriscontro previste dall'art. 53 del testo unico n. 570/1960: accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato.

[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

[Art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Nei giorni delle elezioni i comuni possono organizzare servizi speciali di trasporto per facilitare l'affluenza ai seggi elettorali.

[Art. 19, comma 2, legge n. 515/1993].

Domenica 7 giugno dalle ore 22.00

Dopo le ore 22.00 (chiusura dei seggi)

- Formazione dei plichi con gli atti delle operazioni per ciascuna elezione, e le schede avanzate da inviare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, tramite il comune al tribunale o sezione staccata.
- Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di scrutinio, dando la precedenza allo spoglio relativo alle schede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

[Art. 1, lettera I) D.L. n. 3/2009].

Lunedì 8 giugno 2009

Dalle ore 14.00

Scrutinio delle elezioni provinciali e comunali, nell'ordine, ed in maniera ininterrotta.

[Art. 1, lettera m) D.L. n. 3/2009].

Martedì 9 giugno 2009

2º giorno successivo a quelli della votazione

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

• Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione

quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.

[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di sabato 6 e domenica 7 giugno il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro domenica 14 giugno 2009

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno

I candidati alla carica di presidente della provincia e di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati.

[Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267].

Entro giovedì 18 giugno 2009

Entro il 3º giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

 Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.

[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

[Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

[Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].

- Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione. [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
- Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatole di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco.

[Art. 33 D.P.R. 361/1957].

[Istruzioni ministeriali].

Sabato 20 giugno 2009

Giorno della votazione del turno di ballottaggio

- Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
 - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
 - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
 - [Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]. [Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
- Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali.
 - [Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
 - [Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].
- Prima dell'insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i), D.L. 3/2009):
 - consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
 - consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
 - consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

 Ore 9.00 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.

[Art 1, lettere i) ed o) del D.L. 3/2009].

- Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni provinciali e le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
 - [Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- (1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non dev'essere utilizzato per autenticare le schede, ma dev'essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.
 - All'atto dell'insediamento del seggio, il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.
 - Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
 - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
 - [Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].
 - Concluse tutte le operazioni sopra indicate, il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 dello stesso giorno.

 Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

[Art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Sabato 20 e Domenica 21 giugno

Giorni della votazione del turno di ballottaggio dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di sabato e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica:

• È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
- [Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]. [Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
- Ore 7 II presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
 - [Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- Dalle ore 8 alle 22 di domenica 27 aprile 2008, operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della provincia o del sindaco.
 - [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
 - [Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
 - [Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni].

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.

 Effettuate le operazioni di cui all'articolo 53 del TU 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato), dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[Art. 1, lettera o) D.L. 3/2009].

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

[Art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

Dopo le operazioni di scrutinio

• Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.

[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Martedì 23 giugno 2009

2º giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

 Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.

[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di sabato 20 e domenica 21 giugno 2009

II tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio

II sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
 [Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro il 7 ottobre 2009

Ouattro mesi dalla data delle consultazioni

 Scade il termine perentorio per la consegna da parte dei Comuni agli Uffici Territoriali di Governo, dei rendiconti per i rimborsi elettorali.
 [Art. 1, comma 2 D.L. 3/2009].

ADEMPIMENTI LA CUI EFFETTUAZIONE È COLLEGATA ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

1. PROPAGANDA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali:

a) la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione;

[Art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè sino a tutto il 2º giorno antecedente quello della votazione, venerdì 11 aprile 2008), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

[Art. 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 11 aprile 2008), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono dame tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione dev'essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni;

[Art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

- d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a giovedì 4 giugno), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati;

[Art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

e) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto;

[Art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

[Art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

g) a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei

partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

[Art. 19, legge 515/1993].

2. ACCERTAMENTO DELLO STATO DEL MATERIALE

Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi il sindaco accerta l'esistenza ed il buono stato del materiale elettorale e di quello occorrente per l'arredamento delle sezioni.

[Art. 33, D.P.R. 361/1957 e art. 1, lettera d) D.L. 3/2009].

3. Personale - Lavoro straordinario

Entro il decimo giorno dal decreto di convocazione dei comizi, adozione del provvedimento di autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili e individuale di 70 ore per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al 30° giorno successivo alla data delle consultazioni.

[Art. 15, D.L. 18.1.1993, n. 8].

4. ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale.

[Art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40].

[Art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18].

[Art. 3, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].

CALENDARIO

23 aprile 2009	45° giorno precedente la data delle elezioni
24 aprile 2009	44° giorno precedente la data delle elezioni
25 aprile 2009	43° giorno precedente la data delle elezioni
26 aprile 2009	42º giorno precedente la data delle elezioni
27 aprile 2009	41º giorno precedente la data delle elezioni
28 aprile 2009	40° giorno precedente la data delle elezioni
29 aprile 2009	39º giorno precedente la data delle elezioni
30 aprile 2009	38º giorno precedente la data delle elezioni
1° maggio 2009	37º giorno precedente la data delle elezioni
2 maggio 2009	36º giorno precedente la data delle elezioni
3 maggio 2009	35° giorno precedente la data delle elezioni
4 maggio 2009	34° giorno precedente la data delle elezioni
5 maggio 2009	33º giorno precedente la data delle elezioni
6 maggio 2009	32º giorno precedente la data delle elezioni
7 maggio 2009	31º giorno precedente la data delle elezioni
8 maggio 2009	30° giorno precedente la data delle elezioni
9 maggio 2009	29º giorno precedente la data delle elezioni
10 maggio 2009	28º giorno precedente la data delle elezioni
11 maggio 2009	27º giorno precedente la data delle elezioni
12 maggio 2009	26° giorno precedente la data delle elezioni
13 maggio 2009	25° giorno precedente la data delle elezioni
14 maggio 2009	24° giorno precedente la data delle elezioni
15 maggio 2009	23° giorno precedente la data delle elezioni
16 maggio 2009	22° giorno precedente la data delle elezioni
17 maggio 2009	21º giorno precedente la data delle elezioni
18 maggio 2009	20° giorno precedente la data delle elezioni
19 maggio 2009	19º giorno precedente la data delle elezioni
20 maggio 2009	18º giorno precedente la data delle elezioni
21 maggio 2009	17º giorno precedente la data delle elezioni
22 maggio 2009	16º giorno precedente la data delle elezioni
23 maggio 2009	15º giorno precedente la data delle elezioni
24 maggio 2009	14º giorno precedente la data delle elezioni
25 maggio 2009	13º giorno precedente la data delle elezioni
26 maggio 2009	12º giorno precedente la data delle elezioni
27 maggio 2009	11º giorno precedente la data delle elezioni
28 maggio 2009	10° giorno precedente la data delle elezioni
29 maggio 2009	9º giorno precedente la data delle elezioni
30 maggio 2009	8º giorno precedente la data delle elezioni
31 maggio 2009	7º giorno precedente la data delle elezioni
1° giugno 2009	6° giorno precedente la data delle elezioni
2 giugno 2009	5° giorno precedente la data delle elezioni
3 giugno 2009	4º giorno precedente la data delle elezioni
4 giugno 2009	3º giorno precedente la data delle elezioni
5 giugno 2009	2º giorno precedente la data delle elezioni
6 giugno 2009	Primo giorno precedente
7 giugno 2009	Giorno delle elezioni